



CORTE DI APPELLO DI MILANO

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

TRIBUNALE ORDINARIO

PROCURA GENERALE PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI MILANO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE DI MILANO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

CAMERA PENALE DI MILANO

NUOVO SCHEMA OPERATIVO PER L'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Premessa

A seguito della *Comunicazione di avvenuta istituzione del Centro per la Giustizia Riparativa per il Distretto di Corte d'Appello di Milano (rectius: dei 5 centri autorizzati dal Ministero)* pervenuta nelle scorse settimane, può dirsi finalmente implementato il d. lgs. n. 150/2022 nella parte in cui detta la disciplina organica della giustizia riparativa (artt. 42-67).

Dopo il primo periodo di sperimentazione, dunque, ci è apparso oggi necessario rivedere lo Schema Operativo già diramato nel giugno 2023, fornendo agli Uffici le indicazioni utili poter procedere agli invii dei casi seguendo prassi condivise e recapiti di riferimento.

Le linee guida già diramate sono state dunque riviste collegialmente e, al momento, riguardano il solo territorio milanese, con l'auspicio che possano essere completate coinvolgendo tutti gli uffici del Distretto e l'impegno ad organizzare nuove occasioni di incontro e formazione per gli operatori.

I servizi del Comune di Milano

Il Ministero ha autorizzato due centri presso il Comune di Milano, cui sarà possibile rivolgersi indirizzando l'ordinanza ad un unico recapito telematico (giustiziariparativa@pec.comune.milano.it), da cui saranno smistate secondo criteri interni all'Ente. Potranno esser inviati ai Centri di Giustizia Riparativa presso il Comune di Milano i casi in carico agli uffici milanesi (Procura, Tribunale, Corte d'Appello e Tribunale di Sorveglianza di Milano), indipendentemente dal luogo di residenza o domicilio delle parti; in casi di opportunità, detti Centri

potranno sollecitare la collaborazione di omologhe strutture site in altre parti del territorio nazionale.

Ogni istanza verrà assegnata ad un mediatore referente, il cui nominativo verrà comunicato al Giudice e alle parti, che terrà personalmente i contatti con costoro attraverso un proprio recapito telematico per ogni necessità.

Le segnalazioni, le comunicazioni intermedie e gli esiti del percorso verranno invece comunicati via PEC alla Cancelleria del Giudice che procede almeno sette giorni prima della data dell'udienza di rinvio e verranno anche inviate via email ordinaria dall'indirizzo istituzionale dei singoli mediatori referenti ai difensori, come comunicazione di cortesia.

FASE DI COGNIZIONE¹

I. ACCESSIBILITA'² e INFORMAZIONE³

¹ Art. 129 bis. c.p.p. Accesso ai programmi di giustizia riparativa

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.

2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.

4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6.

5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.

² Art. 44 D. Lgs. 150/22 Principi sull'accesso alla giustizia riparativa

1. I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità.

2. Ai programmi di cui al comma 1 si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato.

3. Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta.

³ Art. 47 d. lgs. 150/22 Diritto all'informazione

1. La persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato vengono informate senza ritardo da parte dell'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.

2. L'informazione di cui al comma 1 è altresì fornita agli interessati dagli istituti e servizi, anche minorili, del Ministero della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime, dall'autorità di pubblica sicurezza, nonché da altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi soggetti.

3. I soggetti di cui all'articolo 45 hanno diritto di ricevere dai mediatori una informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito alle garanzie e ai doveri previsti nel presente decreto.

4. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite all'esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, nonché ai difensori della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, ove nominati.

L'accesso ai programmi di giustizia riparativa deve essere consentito in qualsiasi fase, sin dalle indagini e fino alla fase esecutiva o anche in caso di proscioglimento, per qualsiasi tipo di reato, senza distinzione alcuna, a prescindere dal fatto che sia individuabile in concreto una "vittima" dello stesso ovvero che manchi il consenso all'invio della vittima individuata (dovendosi demandare al mediatore la scelta del programma di giustizia riparativa idoneo rispetto al caso concreto – art. 53 D. Lgs. 150/22)
Deve essere assicurata l'assoluta gratuità del percorso.

L'informazione deve essere inserita nei seguenti atti:

PM:

- informazione di garanzia, diretta all'indagato (art. 369 c.p.p.)
- Avviso alla persona offesa ex art. 90bis lett. p-bis) p- ter) c.p.p..
- Avviso alla vittima del reato (art. 90bis.1 c.p.p.)
- Informazioni date dalla p.g. all'atto dell'arresto o del fermo (art. 386 c.p.p.)
- Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art 408 cpp)
- Altri casi di richiesta di archiviazione (art 411 cpp)
- Avviso di conclusione delle indagini preliminari (art 415 bis cpp)
- Decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552 c.p.p.)
- Decreto di citazione per l'instaurazione del giudizio direttissimo per l'imputato libero a seguito di udienza di convalida del gip o se ha confessato nei 30 giorni da iscrizione della notizia di reato (art. 450 c.p.p.)
- nell'ordine di esecuzione delle pene detentive (art. 656 c.p.p.)
- nell'ordine di esecuzione delle pene pecuniarie (art. 660 cpp)

GIP/GUP:

- negli adempimenti esecutivi in caso di applicazione di misura cautelare⁴;
- in caso di fissazione udienza ex art. 409 co. 2 c.p.p.⁵;
- nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ex art. 419 c.p.p.⁶;
- nel decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p.⁷;
- nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 447 c.p.p. in caso di patteggiamento in caso di indagini⁸;
- nel decreto di giudizio immediato (art 456 cpp)
- nel decreto penale di condanna⁹;

Inoltre, nella sospensione del procedimento con messa alla prova il programma di trattamento potrà contenere (art. 464bis co. 4 lett. c c.p.p.) "le condotte volte a

5. Le informazioni vengono fornite ai destinatari in una lingua comprensibile e in modo adeguato all'età e alle capacità degli stessi.

⁴ Art. 293. *Adempimenti esecutivi.* i bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. (Omissis)
⁵ occorre dare avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa della facoltà di accedere al programma di giustizia riparativa

⁶ Nell'avviso è indicata anche l'informazione all'imputato e alla persona offesa dal reato, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa

⁷ "l'avviso all'imputato e alla persona offesa, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa"

⁸ "Nel decreto di fissazione dell'udienza è indicata l'informazione alla persona sottoposta alle indagini della facoltà di accedere al programma di giustizia riparativa".

⁹ art. 460 lett. h bis) c.p.p.) "l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa".

promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa”.

L'avviso deve essere contenuto anche negli atti preliminari al giudizio di appello (art. 601 c.p.p.).

L'informazione deve comprendere l'indicazione della disponibilità sul territorio del **Centro di Giustizia Riparativa del Comune di Milano**, riportando i seguenti recapiti telematici:

PEC: giustiziariparativa@pec.comune.milano.it

Email ordinaria: centrigiustiziariparativa@comune.milano.it

L'informazione deve essere assicurata in lingua conosciuta dal destinatario (anche garantendo la presenza di un interprete gratuito che lo assista nel percorso – v. art. 49 d. lgs. 150/2022).

II. AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE

Nella fase delle indagini, la competenza per l'invio è affidata al Pubblico Ministero, che lo dispone con proprio decreto, anche eventualmente steso in calce all'istanza dell'interessato.

Dopo l'esercizio dell'azione penale, provvede il Giudice che procede (dunque Gip, Gup, Giudice del Dibattimento o Corte d'Appello), con ordinanza (v. art. 45ter disp. att. c.p.p.¹⁰), allegando anche copia del capo di imputazione e i recapiti delle parti.

Alcuni casi particolari:

- dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio e fino alla trasmissione del fascicolo al giudice del dibattimento (tempo che sappiamo può anche essere piuttosto lungo), è competente il Giudice per le indagini preliminari;
- dopo la sentenza e prima della trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione, è competente il Giudice che ha emesso la sentenza;
- durante il giudizio di Cassazione, è competente il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;
- dopo la sentenza di primo grado e dopo la trasmissione degli atti è competente la Corte d'Appello

In fase esecutiva, è competente la Magistratura di Sorveglianza (v. *infra*).

III. INVIO

E' necessario che le istanze vengano avanzate dall'interessato all'Autorità Giudiziaria competente (come sopra individuata), che – laddove ne ravvisi i presupposti – provvede

¹⁰ Art. 45 ter disp. att. c.p.p. *Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa.*

1. A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

all'invio al Centro per la Giustizia Riparativa; non sarà invece possibile avanzare direttamente l'istanza a quest'ultimo, fatti i salvi i casi indicati al punto IX.

PRESUPPOSTI: per qualunque tipologia di reato, purché lo svolgimento del programma di giustizia riparativa sia:

1. **Requisito positivo: utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede**
2. **Requisiti negativi:**
 - Assenza di un pericolo concreto per gli interessati**
 - Assenza di un pericolo concreto per l'accertamento dei fatti**

NON è invece richiesto alcun accertamento del fatto (neppure nei limiti dell'esclusione dell'art. 129 c.p.p.), né il riconoscimento della propria responsabilità.

Le parti saranno sentite esclusivamente sulla sussistenza di questi presupposti.

L'eventuale dissenso della persona offesa, al di fuori della mancanza dei presupposti sub 1. e 2., non potrà essere ostativo all'invio del caso per la valutazione di programmi di giustizia riparativa senza partecipazione della vittima diretta.

La valutazione della sussistenza di un valido consenso (personale, libero, consapevole, informato) della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima sarà in ogni caso riservata al mediatore (art. 48 D. Lgs. 150/22), che lo comunicherà tempestivamente all'Autorità Giudiziaria che ha disposto l'invio

IV. MODALITA' DI INVIO: In ogni stato e grado del procedimento

- 1. Su richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o della vittima del reato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale**
- 2. Invio d'ufficio**

L'autorità giudiziaria verifica la sola autorizzazione della persona indicata quale autore dell'offesa e della vittima ad essere contattati dal Centro¹¹, sentendo altresì le parti in

¹¹ Art. 48 d. lgs. 150/22 - Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa

1. Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. E' sempre revocabile anche per fatti concludenti.

2. Per la persona minore d'età che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale.

3. Per la persona minore d'età che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso dalla stessa e dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale non prestino il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'età, valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultima. Restano fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore.

4. Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso è espresso dal tutore, sentito l'interdetto. Nel caso di inabilitato, il consenso è espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il consenso è espresso da quest'ultima, da sola o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui agli articoli 405 e 407, comma 4, del codice civile.

ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al punto III n. 1 e 2. In caso di diniego della vittima ad essere contattata, se ne farà esplicita menzione nell'ordinanza di invio, perché gli operatori del Centro ne siano informati e ne tengano conto.

Le parti saranno sentite se possibile in udienza, con eventuale fissazione di udienza camerale apposita; qualora per esigenze processuali la fissazione di udienza risulti problematica, potrà essere instaurato un contraddittorio cartolare.

Accertata la sussistenza dei requisiti indicati, l'A.G. provvedere ad inviare il caso al Centro per la Giustizia Riparativa del Comune di Milano, unitamente al capo di imputazione e ai recapiti delle parti, utilizzando l'indirizzo pec giustiziariparativa@pec.comune.milano.it

L'accertamento in ordine al consenso dell'autore dell'offesa e della vittima alla partecipazione al programma di giustizia riparativa deve essere demandato in via esclusiva al Centro, dopo l'assolvimento degli specifici doveri di informazione di cui all'art. 47 co. 3 D. Lgs. 150/22.

Il consenso è sempre ritrattabile, senza che questo possa essere valutato negativamente.

V. TEMPI e COMUNICAZIONI

Nel provvedimento di invio, può essere indicato al Centro per la giustizia riparativa un arco temporale, di norma ricompreso tra i 3 e i 6 mesi, ritenuto congruo per l'elaborazione e lo svolgimento del programma, nei soli casi in cui il procedimento abbia ad oggetto un reato perseguibile a querela soggetta a remissione, ove, a richiesta dell'imputato, è prevista la sospensione del procedimento (per un massimo di 180 gg. – v. art. 129bis co. 4 c.p.p.), con conseguente sospensione dei termini di prescrizione, del termine di cui all'articolo 344 bis del c.p.p. e, in quanto compatibili, dei termini di cui all'articolo 304 c.p.p..

I mediatori avranno cura di informare le parti che, nei casi in cui non è prevista la sospensione del procedimento o laddove il programma dovesse richiedere tempi più lunghi, il procedimento penale procederà parallelamente, senza ulteriori sospensioni.

Il Centro per la Giustizia Riparativa invierà all'Autorità Giudiziaria che ha disposto l'invio e, come mera comunicazione di cortesia, ai difensori, eventuali segnalazioni, comunicazioni intermedie e, in ogni caso, l'esito finale.

VI. MODELLI DI INVIO

v. allegati

VII. COMUNICAZIONE DELL'ESITO

1. gli *esiti riparativi* possono essere simbolici (dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi) o materiali (risarcimento del danno, restituzioni, adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori)¹².

5. Il consenso per l'ente è espresso dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.

6. Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza del difensore della vittima del reato e del difensore della persona indicata come autore dell'offesa, quando questi lo richiedono.

¹² Art. 56 d. lgs. 150/22 - *Disciplina degli esiti riparativi*

1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale.

2. Contenuto della relazione del Centro di Giustizia riparativa: contiene solo la descrizione dell'attività svolta e l'esito riparativo raggiunto (art. 57¹³); va distinta dalla relazione la comunicazione di cui al co. 2 dell'art. 57, avente un contenuto succinto, così come le comunicazioni di aggiornamento di cui all'art. 55 co. 4 D. Lgs. 150/22.
3. Divieto di valutare negativamente il mancato avvio del programma, la sua interruzione ovvero il mancato raggiungimento di un esito riparativo (art. 58 co. 2).
4. Garanzia assoluta della riservatezza (v. art. 50) sia delle dichiarazioni rese innanzi al mediatore che di quanto accaduto durante il percorso, comprese le attività svolte, al fine di garantire il rispetto assoluto della presunzione di innocenza; è assicurata la necessaria riservatezza sull'attività, sugli atti compiuti e sui risultati raggiunti da parte dei mediatori, conoscibili solo con il consenso dell'interessato e solo dopo l'irrevocabilità della sentenza, proprio per evitare che le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso del programma possano incidere sul procedimento penale. L'art. 51 prevede infatti l'assoluta *inutilizzabilità* delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del programma nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena.

VIII. ESITO (art. 58¹⁴)

L'A.G. valuta lo svolgimento del programma e il suo esito:

- per reati procedibili a querela soggetta a remissione, l'esito riparativo raggiunto con la partecipazione del querelante è considerata causa estintiva del reato in quanto equiparata alla remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 152 c.p.¹⁵
- per reati procedibili d'ufficio o a querela non soggetta a remissione

2. L'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.

3. L'esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.

4. È garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico.

5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.

¹³ Art. 57 - *Relazione e comunicazioni all'autorità giudiziaria*

1. Al termine del programma viene trasmessa all'autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.

2. Il mediatore comunica all'autorità giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58.

¹⁴ Art. 58 - *Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa*

1. L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo.

2. In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.

¹⁵ "Vi è inoltre remissione tacita quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo. Nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati"

- ai fini di cui all'articolo 133 c.p., quale ulteriore criterio da utilizzarsi ai fini della determinazione della pena
- ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.¹⁶
- come condizione specifica della sospensione condizionale breve della pena ai sensi dell'art. 163 u.c. c.p. (ovvero quella per pene non superiori ad un anno, se l'imputato ha "*partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo*").

La graduazione delle riduzioni di pena in caso di esito riparativo potrà variare in funzione della valutazione da parte dell'autorità giudiziaria della ragionevolezza e della proporzionalità dell'esito riparativo raggiunto.

IX. INVIO DOPO LA SENTENZA DI NLP/NDP

In questo caso, il soggetto prosciolto potrà presentarsi autonomamente presso il Centro di Giustizia Riparativa, producendo la sentenza, senza alcuna richiesta preventiva all'autorità giudiziaria.

¹⁶ "*l'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati*"

FASE DI SORVEGLIANZA

Art. 15bis OP:

1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

1. L'invio al Centro deve avvenire di regola attraverso un **provvedimento senza particolari formalità del magistrato di sorveglianza**, e non del direttore dell'istituto. Vi è infatti la necessità che l'accesso ai programmi sia ampio e indiscriminato, con valutazione dei presupposti solo in capo al magistrato di sorveglianza; qualora nel programma trattamentale approvato sia già prevista la opportunità di un programma di giustizia riparativa, l'ufficio di sorveglianza invia il fascicolo ad un Centro senza formalità.

2. I direttori degli istituti penitenziari saranno invitati, tramite accordo con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria, a fornire piena informazione sulle possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa ex art. 47 co. 2 OP

3. Fermo quanto previsto dall'art. 15bis OP, si sottolinea come l'ammissione al lavoro all'esterno, la concessione di permessi premio o misure alternative di cui al capo VI dell'ordinamento penitenziario e della liberazione condizionale **non possano mai essere subordinati alla partecipazione a programmi di giustizia riparativa**

N. _____ RGNR

N. _____ RGGIP



Tribunale di Milano

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari/ Sezione ___ penale

Il Giudice/ il Tribunale

Visti gli atti del procedimento penale a carico di:

Tizio

IMPUTATO

per il reato p.p. ---

In cui compare quale persona offesa:

letta l'istanza avanzata in data ___ dal PM/dal difensore e procuratore speciale dell'imputato/della persona offesa perché questi siano avviati ad un percorso di giustizia riparativa;

o

ritenuto di dover inviare d'ufficio le parti ad un percorso di giustizia riparativa; sentite le parti, che hanno espresso parere ___;

ritenuto

allo stato che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa - laddove ritenuto esperibile dai mediatori - possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e che lo stesso non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti;

dispone

l'invio del caso al Centro per la Giustizia Riparativa del Comune di Milano perché verifichi la fattibilità di un programma di giustizia riparativa,

delega

gli operatori del Centro alla acquisizione del consenso alla partecipazione al programma¹ della persona indicata come autore del reato e della vittima;

segnala

che il processo è stato rinviato all'udienza del ___ (*eventuali altre ragioni di urgenza: stato di detenzione o altra misura cautelare, rischio di prescrizione ...*) e che si procede per reato perseguibile d'ufficio/a querela NON soggetta a remissione;

¹ V. art. 48 d. lgs. n. 150/2022

Visto l'art. 159 co. 1 n. 3 c.p.

dichiara

nelle more sospeso il corso della prescrizione (*nei soli casi in cui l'istanza proviene dalla difesa*)

per i soli casi di reati perseguibili a querela soggetta a remissione

Visti gli artt. 129bis co. 4 c.p.p., 304 (e 344 co. 6 e 8) e 159 co. 1 n. 3 c.p.

dispone

su richiesta dell'imputato, la sospensione del procedimento/processo per (*un massimo di*) 180 gg. e, nelle more, sospeso il corso della prescrizione e del termine di fase della misura cautelare in corso

manda

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al centro delegato per la valutazione (giustiziariparativa@pec.comune.milano.it)

Milano, li _____

Codice campo modificato

Il giudice

N. _____ RG Appello



Corte di Appello di Milano
Sezione ___ penale

La Corte composta da

-
-
-

Visti gli atti del procedimento penale a carico di:

Tizio

IMPUTATO

per il reato p.p. ---

In cui compare quale persona offesa/parte civile:

letta l'istanza avanzata in data ___ dal PG/dal difensore e procuratore speciale dell'imputato/della persona offesa/parte civile perché questi siano avviati ad un percorso di giustizia riparativa;

o

ritenuto di dover inviare d'ufficio le parti ad un percorso di giustizia riparativa; sentite le parti, che hanno espresso parere ___;

ritenuto

allo stato che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa – laddove ritenuto esperibile dai mediatori - possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e che lo stesso non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti;

dispone

l'invio del caso al Centro per la Giustizia Riparativa del Comune di Milano/altro perché verifichi la fattibilità di un programma di giustizia riparativa,

delega

gli operatori del Centro alla acquisizione del consenso alla partecipazione al programma¹ della persona indicata come autore del reato e della vittima;

segnala

¹ V. art. 48 d. lgs. n. 150/2022

che il processo è stato fissato/rinviato all'udienza del ____ (*eventuali altre ragioni di urgenza: stato di detenzione o altra misura cautelare, rischio di prescrizione ...*) e che si procede per reato perseguibile d'ufficio/a querela NON soggetta a remissione;

Visto l'art. 159 co. 1 n. 3 c.p.

dichiara

nelle more sospeso il corso della prescrizione (*nei soli casi in cui l'istanza proviene dalla difesa*)

per i soli casi di reati perseguibili a querela soggetta a remissione

Visti gli artt. 129bis co. 4 c.p.p., 304 (e 344 co. 6 e 8) e 159 co. 1 n. 3 c.p.

dispone

su richiesta dell'imputato, la sospensione del procedimento/processo per (*un massimo di*) 180 gg. e, nelle more, sospeso il corso della prescrizione e del termine di fase della misura cautelare in corso

manda

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al centro delegato per la valutazione (giustiziariparativa@pec.comune.milano.it o altro)

Milano, li _____

I Consiglieri

Il Presidente



Il Comune di Milano, in osservanza del Protocollo sottoscritto con il Ministero della Giustizia in data 21.10.2025 istituisce due Centri di Giustizia Riparativa (CGR) con sede rispettivamente in:

- **CGR Milano 1 - Via Pastrengo, 6**
- **CGR Milano 2 - Via Tarvisio, 13**

Il Comune di Milano, attraverso l'Area Diritti e Inclusione, della Direzione Welfare e Salute, e con un ruolo diretto dell'Unità Operativa Unità Integrazione Sociale e Lavorativa Mediazione Penale e Giustizia Riparativa, ha realizzato un **coordinamento unitario dei due CGR utile a garantire:**

- **la raccolta e l'assegnazione ai CGR delle richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria;**
- **la piena operatività di entrambi i CGR in relazione alla realizzazione di quanto previsto dal Protocollo;**
- **la restituzione all'Autorità Giudiziaria dell'esito dei programmi;**
- **una costante interlocuzione con l'Autorità Giudiziaria, al fine di affrontare eventuali criticità e/o concordare diverse modalità ritenute più rispondenti nel corso dell'attività dei CGR;**

Al fine di garantire la piena operatività si comunica di seguito che è attiva una PEC dedicata, come Punto Unico di raccolta delle segnalazioni e di tutte le comunicazioni: giustiziariparativa@pec.comune.milano.it

Al medesimo indirizzo PEC verranno inviati gli eventuali aggiornamenti nonché gli esiti dei programmi.

Si prega di voler informare di tale nuova procedura necessaria per poter attivare le procedure di quanto contenuto nel Protocollo e nel pieno rispetto dei LEP.